



Dicembre 2018

Informazioni per installatori
elettricisti SES



Contatti

Allacciamenti e richieste di raccordo apparecchi

Segretariato tecnico 091 756 92 01

Controllo impianti, posa contatori e posa apparecchi di comando

Servizio controllo impianti 091 756 93 12

Produttori indipendenti

Servizio produttori indipendenti 091 756 93 09



Cari installatori,

La buona collaborazione tra l'azienda elettrica e i nostri partner, coltivata già da qualche anno, si rafforza in modo particolare con il contatto diretto tra addetti ai lavori e con una buona informazione. Sinergie importanti che permettono a tutti noi di servire al meglio i nostri e vostri Clienti.

La prima edizione di **inSES Installatori** è stata voluta per attirare maggiormente l'attenzione sui cambiamenti più rilevanti avvenuti nel nostro settore e precisamente per quanto concerne gli impianti interni. **inSES Installatori** non vuole sostituire le Norme utilizzate quotidianamente per la progettazione e l'installazione, ma fornire informazioni importanti spesso necessarie per una buona pianificazione dei lavori.

Richiamiamo in particolar modo l'attenzione su alcuni temi caldi citati nella presente edizione e che hanno caratterizzato il 2018:

- entrata in vigore della nuova OIBT;
- revisione delle PAE;
- modifica della Legge federale sull'energia (LEne);
- modifica dell'Ordinanza federale sull'energia (OEn).

Ringraziandovi per la cortese attenzione che vorrete dare alla nostra prima edizione di **inSES Installatori**, porgiamo cordiali saluti.

Alvaro Pozzi

*Responsabile Installazione
e Metering*

Marco Gori

*Responsabile Produttori indipendenti
e controllo RaSi*

Partner



**Il partner per la sicurezza
delle installazioni**

SES Controlli Sagi

Via A. Nessi 1 - 6601 Locarno

T: +41 848 438 438 - F: +41 91 756 93 04

www.sescontrolli.ch - sescontrolli@ses.ch



Indice

1.	Revisione dell'Ordinanza concernente gli impianti a bassa tensione OIBT	6
1.1	Inoltro dell'avviso d'installazione	6
1.2	Novità sulla periodicità di alcune tipologie di impianti	6
1.2.1	Messa al neutro secondo il vecchio sistema schema III NOVITÀ	6
1.2.2	Nuova periodicità di 3 anni NOVITÀ	6
1.2.3	Stazioni di ricarica	6
2.	Revisione delle Prescrizioni delle Aziende Elettriche unificate a livello nazionale	7
2.1	Inoltro dell'avviso d'installazione (estratto nuove PAE unificate art. 2.4)	7
2.2	Dispositivo di protezione contro la sovracorrente d'abbonato PAE-CH art. 4.2	8
2.3	Dispositivi di misurazione con trasformatori di corrente PAE-CH art. 7.9 NOVITÀ	8
2.4	Stazioni di ricarica PAE-CH art. 12 NOVITÀ	8
2.4.1	Dispositivi di blocco NOVITÀ	8
3.	Diversi installazioni	10
3.1	Tariffa notturna	10
3.2	Rimozione sigilli o scollegamento del ricettore causa modifiche	10
3.3	Posa contatore e attivazione abbonamento	10
3.4	Numero contatore	11
3.5	Contatori a prepagamento su impianti con attività commerciali	11
3.6	Invio RaSi (controllo finale) e formulario terminato	11
3.7	Invio RaSi (controllo periodico)	11
3.8	RaSi (cantieri)	11
3.9	Impianti a forfait	11
3.10	Nuovi gruppi tariffari in riferimento al DPS di abbonato e notifica modifiche	12
3.11	Allacciamenti fuori zona	12
3.12	Allacciamenti per case contigue o a schiera	12
3.13	Impianti provvisori di cantiere	12
4.	Impianti produttori di energia	13
4.1	Immissione di energia in rete e consumo proprio	13
4.1.1	Condizioni di raccordo (art. 10)	13
4.1.2	Energia immessa in rete (art. 11)	13
4.2	Controllo di collaudo per impianti produttori di energia NOVITÀ	6
4.3	Comunità di consumo proprio NOVITÀ	13
4.3.1	Consumo proprio (art. 14)	13
4.3.2	Rapporto con il gestore di rete (art. 18)	14
4.3.3	Misurazione energia impianti in comunità di autoconsumo	14
4.3.4	Controllo periodico impianti in comunità di consumo (OIBT art. 5)	14
4.4	Modifica del tipo di misurazione da diretto in rete a consumo proprio	14
4.5	Batteria di accumulo NOVITÀ	15
4.5.1	Formulario per la certificazione di impianti produttori di energia "Pronovo"	15
4.5.2	Annuncio installazione nuove batterie di accumulo	15
4.6	Dichiarazione di conformità secondo direttiva AES AR/IPE - CH 2014 e norma VDE AR N 4105	15



1. Revisione dell'Ordinanza concernente gli impianti a bassa tensione OIBT

Di seguito sono elencati alcuni aspetti sulla revisione dell'OIBT che toccano in particolar modo l'operato dell'azienda elettrica e dell'installatore elettricista.

1.1 Inoltro dell'avviso d'installazione

Art. 23 OIBT: i titolari di una autorizzazione generale o sostitutiva devono notificare al gestore di rete i lavori effettuati sugli impianti **prima della loro esecuzione** alle seguenti condizioni:

- se i lavori d'installazione durano più di 4 ore;
- se i lavori comportano una variazione della potenza oltre 3.6 kVA.

1.2 Novità sulla periodicità di alcune tipologie di impianti

1.2.1 Messa al neutro secondo il vecchio sistema schema III

Per gli impianti elettrici con messa al neutro secondo lo schema III è stata attribuita una periodicità di controllo di **5 anni**. Per questa ragione, al fine di permetterci un costante aggiornamento della nostra banca dati, vi invitiamo ad indicare con chiarezza sul RaSi del controllo periodico l'informazione sul tipo di messa al neutro.

Esempio:

Luogo dell'impianto

Via
NPA luogo
Tipo di edificio
Nome dell'abbonato
Nr. oggetto
Piano / Posizione

Impianto nuovo Estensione Cambiamento/ricostruzione

Installazione effettuata/Estensione del controllo

Impianto e periodo(i) di controllo **Messa al neutro schema III**

Eventuali particolarità
Eventuali avvisi di impianto No. del

controlli eseguiti

Controllo finale (CF) Controllo collaudo (CC)
 Controllo periodico (CP) Periodicità di controllo 1 anno **5 anni** 10 anni 20 anni

1.2.2 Nuova periodicità di 3 anni

I seguenti impianti elettrici sottostanno ad un controllo ogni 3 anni:

- stazioni di rifornimento di carburante;
- officine per la riparazione di veicoli situati nelle zone 0 e 20, nonché 1 e 21 di protezione contro le esplosioni;
- zone 2 e 22 di protezione contro le esplosioni.

1.2.3 Stazioni di ricarica

Le stazioni di ricarica per la mobilità elettrica negli spazi pubblici sottostanno ad una periodicità di **5 anni**.



2. Revisione delle Prescrizioni delle Aziende Elettriche unificate a livello nazionale

Nello scorso mese di febbraio è stata presentata la revisione delle PAE e la loro unificazione a livello nazionale; di seguito alcuni aspetti importanti.

Vi invitiamo a scaricare la versione integrale dalla sezione “Installatori” del nostro sito web.

2.1 Inoltro dell’avviso d’installazione (estratto nuove PAE unificate art. 2.4)

Nei seguenti casi occorre presentare al GRD tempestivamente, cioè prima dell’inizio dei lavori, un avviso d’installazione:

- a) nuove installazioni o ampliamenti di installazioni secondo OIBT;
- b) realizzazione di un nuovo allacciamento alla rete oppure ampliamento o modifica dell’allacciamento alla rete esistente;
- c) allacciamento di apparecchi e impianti come nei cap. 8.2 e 8.3 PAE-CH;
- d) allacciamento di impianti di produzione di energia con collegamento alla rete di distribuzione a bassa tensione (esercizio in parallelo e a isola);
- e) allacciamento di accumulatori di energia elettrica;**
- f) allacciamento di stazioni di ricarica per veicoli elettrici;**
- g) nuova realizzazione, modifica o ampliamento di condutture d’alimentazione, condutture di comando e di dispositivi di misurazione;
- h) installazioni che comportano un adattamento, un montaggio, uno smontaggio o un cambiamento di apparecchi di misurazione e di comando;
- i) impianti provvisori e temporanei come cantieri, impianti itineranti, impianti per feste, ecc.



2.2 Dispositivo di protezione contro la sovracorrente d'abbonato PAE-CH art. 4.2

Per i DPS d'abbonato sono ammissibili fusibili o interruttori di potenza con **poli commutabili singolarmente**. Questi devono essere sigillabili nella posizione "OFF".

2.3 Dispositivi di misurazione con trasformatori di corrente PAE-CH art. 7.9

Contatori di elettricità con dispositivi di protezione contro la sovracorrente > 80 A, rispettivamente cablaggi di apparecchi di misura con una sezione > 25 mm², vengono allacciati tramite trasformatori di corrente.

2.4 Stazioni di ricarica PAE-CH art. 12

- Per le stazioni di ricarica per veicoli elettrici valgono, riguardo a notifica, allacciamento e funzionamento, le stesse disposizioni degli utilizzatori (PAE-CH, capitolo 8) e degli impianti d'accumulazione (PAE-CH, capitolo 11), nonché NIBT, capitolo 7.22. [5]
- Per l'allacciamento di stazioni di ricarica valgono le relative disposizioni del GRD (vedi esempi seguenti al capitolo 2.4.1).
- Installazioni con numerose stazioni di ricarica alimentate dal medesimo punto d'allacciamento necessitano di un sistema di gestione della carica secondo le disposizioni del GRD.

2.4.1 Dispositivi di blocco

Visto il numero sempre crescente di stazioni di ricarica e la loro potenza considerevole è necessario poter garantire un buon livello della qualità della rete di distribuzione in riferimento alle norme in vigore. Per questa ragione le **nuove installazioni devono essere predisposte del cablaggio di blocco**.

I prodotti in commercio dispongono di diverse funzioni di blocco e riduzione della potenza per cui chiediamo che la stazione di ricarica abbia, oltre al cavo di alimentazione, un collegamento supplementare fino al teleruttore del ricevitore di comando con un cavo di almeno 4x1.5° numerato.




1	Emergency Stop	10	Regulate In
2	Breaker State	11	–
3	Enabled	12	Regulate Out
4	Energy Meter	13	Relay State
5	P2_PM3_CP	14	P3_T23
6	P1_SM3_PP	15	P2_PM3
7	P1_SM3_CP	16	P1_SM3
8	Protective Earth	17	CAN High
9	Power +24V	18	CAN Low

Qui di seguito alcuni esempi di comandi effettuabili sulle centraline delle stazioni di ricarica.


Esempio 1

La stazione di ricarica dispone di un circuito a distanza per ridurre la potenza di carica da 22 kW (32 A) a 11 kW (16 A).



Esempio 2


La stazione di ricarica dispone di un circuito di comando a distanza per la sua totale messa fuori servizio.



Esempio 3

Nel caso del collegamento di più stazioni di ricarica è necessario, in accordo con il gestore di rete, gestire la potenza assorbita.

Nell'esempio accanto, grazie al collegamento fisico tra le stazioni, la potenza massima assorbita non supererà i 22 kW. Nel caso di due veicoli allacciati, la potenza assorbita diventerà 2 x 11 kW.





3. Informazioni varie sulle installazioni

3.1 Tariffa notturna

È concessa ai punti di consumo che hanno installato un riscaldamento o un impianto di raffreddamento elettrico fisso, uno scaldacqua o un accumulatore di calore con una capacità minima di 100 litri, preventivamente autorizzato dal Cantone (regolamento sull'utilizzazione dell'energia RUEn) e dall'azienda elettrica. Gli impianti aventi diritto alla doppia tariffa (alta e bassa tariffa) devono essere muniti di un sistema di blocco nelle ore di punta.

A questo proposito, vi invitiamo a segnalare in modo completo tutti gli apparecchi che danno diritto alla doppia tariffa **sul formulario terminato inviato all'azienda elettrica** in modo da assegnare al cliente la corretta tariffa.

Nel caso in cui, per ragioni tecniche, non fosse possibile installare il dispositivo di blocco, al cliente sarà attribuita unicamente la tariffa giornaliera.

3.2 Rimozione sigilli o scollegamento del ricettore causa modifiche

Il ricevitore di comando oltre che permettere la funzione di blocco degli utilizzatori quali termopompe, riscaldamenti diretti, bollitori, ecc., attiva la tariffa giorno/notte sul contatore.

Vi rendiamo attenti che modifiche su impianti del circuito di comando del ricettore sono assolutamente proibite. Nel caso di necessità di effettuare delle modifiche sul ricettore, è necessario inoltrare l'avviso d'installazione e informare tempestivamente l'ufficio controllo impianti quando la normale funzione del ricevitore è stata modificata o messa fuori servizio.

3.3 Posa contatore e attivazione abbonamento


Vi invitiamo ad informare i vostri committenti che i nostri collaboratori non saranno più autorizzati ad installare nuovi contatori se non saranno forniti i dati relativi all'abbonamento sul consumo dell'energia. Questo problema accade in particolar modo quando vengono richieste pose urgenti per messe in funzione di apparecchiature speciali come ascensori, termopompe, ecc.

Per velocizzare la procedura di posa del contatore, vi invitiamo a fornire insieme al formulario terminato e al RaSi il nominativo dell'abbonato o un contatto per richiederne i dati.

3.4 Numero contatore

Capita sovente che sull'avviso di impianto venga inserito il numero di contatore errato, in particolar modo quando i contatori esistenti installati sono di tipo Echelon.

Sotto indichiamo per questi contatori il corretto numero da utilizzare:



3.5 Contatori a prepagamento su impianti con attività commerciali

Durante i lavori di sistemazione degli impianti elettrici a clienti con attività commerciali vi chiediamo di contattarci prima di eseguire le modifiche al quadro conteggi. In questo modo si potrà dare la possibilità al cliente di decidere se installare o meno un contatore a prepagamento, senza dover apportare modifiche ulteriori a lavori conclusi.

Questa raccomandazione è da applicarsi in particolar modo su impianti di misura con riduttori di corrente.

3.6 Invio RaSi (controllo finale) e formulario terminato

I Rapporti di Sicurezza e i formulari terminati riferiti al controllo finale delle installazioni elettriche dovranno essere inviati **unicamente per posta**.

3.7 Invio RaSi (controllo periodico)

I Rapporti di Sicurezza riferiti ai controlli periodici possono essere inviati per e-mail al seguente indirizzo: controllo.impianti@ses.ch

3.8 RaSi (cantieri)

È importante che sul Rapporto di Sicurezza di cantiere sia sempre inserito il no. di mappale che indica l'ubicazione dello stesso.

3.9 Impianti a forfait

Modifiche su impianti esistenti a forfait sono assolutamente proibite senza che le stesse siano preventivamente state approvate dall'azienda elettrica.

Saranno in seguito i nostri collaboratori a dare o meno la concessione a mantenere l'allacciamento a forfait o a chiedere l'installazione di un regolare impianto di misura.

Anche se di piccola portata, l'aumento di potenze sulle installazioni a forfait è **considerato un prelievo abusivo di energia**.



3.10 Nuovi gruppi tariffari in riferimento al DPS di abbonato e notifica modifiche

In base alla revisione dell'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) in vigore dal 1° gennaio 2018, tutti i consumatori finali (consumo < 100'000 KWh/anno) saranno soggetti a tariffe differenziate in riferimento al loro valore del DPS di abbonato:

- DPS di abbonato \leq 40 A tariffa Ambra;
- DPS di abbonato > 40 A tariffe Perla e Corallo.

Le tariffe sono consultabili sul nostro sito web.

A questo proposito, al fine di avere una corretta gestione delle tariffe applicate ai nostri e vostri clienti, vi invitiamo ad inoltrarci l'avviso d'installazione per qualsiasi modifica (aumento o riduzione) del valore del DPS di abbonato, rispettivamente di introduzione.

3.11 Allacciamenti fuori zona

In merito all'allacciamento di stabili ubicati al di fuori della zona edificabile, ricordiamo che prima di iniziare qualsiasi lavoro è necessario contattarci preventivamente o inviarci il relativo avviso d'installazione. Infatti, non è scontato che tutti gli edifici vengano raccordati alla nostra rete di distribuzione e, in casi particolari, la Direzione si riserva la possibilità di negare la realizzazione di allacciamenti di questo tipo.

3.12 Allacciamenti per case contigue o a schiera

In occasione di edificazioni multiple, è necessario prevedere un allacciamento separato per ogni stabile, anche se si tratta di case a schiera edificate su un unico mappale che potrebbe venir particellato in un secondo tempo. Ciò garantisce la necessaria chiarezza d'impianto e una corretta interfaccia tra impianti di rete e impianti interni.

Per ogni stabile dovrà quindi essere predisposto un armadio d'allacciamento conformemente alle prescrizioni definite dalla nostra azienda.

Allo scopo di definire al meglio i dettagli realizzativi ed evitare quindi ritardi sulla messa in servizio dell'impianto, vi invitiamo a prendere contatto per tempo con i nostri tecnici.

3.13 Impianti provvisori di cantiere

Vi rendiamo attenti che non saranno concessi allacciamenti provvisori di cantiere allacciati direttamente sul vecchio contatore esistente nello stabile. La procedura corretta per lavori di ristrutturazioni di immobili è la seguente:

- far scollegare o mettere in sicurezza il DPS d'introduzione;
- far ritirare contatori o ricettori dal personale dell'azienda elettrica;
- richiedere per mezzo di un avviso d'impianto l'allacciamento di cantiere;
- eseguire il RaSi del quadretto di cantiere.

Purtroppo in alcune situazioni precedenti sono stati effettuati allacciamenti provvisori completamente fuori norma dove veniva messa in serio pericolo l'incolumità degli artigiani stessi.

Vi invitiamo a questo proposito ad una severa sorveglianza sull'operato dei vostri collaboratori.



4. Impianti produttori di energia

4.1 Immissione di energia in rete e consumo proprio

L'Ordinanza sull'energia (OEn) disciplina le regole riferite all'immissione in rete e al consumo proprio. Di seguito gli articoli più importanti.

4.1.1 Condizioni di raccordo (art. 10)

Le condizioni di raccordo sono fissate contrattualmente tra produttore e gestore di rete. Esse disciplinano in particolare:

- i costi di raccordo;
- la potenza massima ammessa;
- se una quota dell'energia prodotta viene consumata nel luogo di produzione;
- la remunerazione.

4.1.2 Energia immessa in rete (art. 11)

Il gestore di rete deve ritirare e remunerare al prezzo di mercato l'energia immessa in rete:

- nel caso di consumo proprio (solo l'eccedenza);
- nel caso di immissione totale (la produzione netta).

Novità

4.2 Controllo di collaudo per impianti produttori di energia

Tutti gli impianti produttori di energia devono essere sottoposti al controllo di collaudo (2° firma) entro 6 mesi dalla data della loro messa in servizio.

4.3 Comunità di consumo proprio

Per comunità di consumo proprio si intende il raggruppamento di più impianti che beneficiano dell'energia prodotta da un impianto produttore di energia.

4.3.1 Consumo proprio (art. 14)


Il consumo proprio è applicabile per:

- il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione;
- i fondi contigui all'impianto di produzione.

N.B.: l'energia prodotta non deve transitare sulla rete dell'azienda elettrica e la potenza dell'impianto di produzione dev'essere pari ad almeno il 10% della potenza di allacciamento del raggruppamento.



Esempio di impianto in comunità di consumo



4.3.2 Rapporto con il gestore di rete (art. 18)

I proprietari fondiari sono tenuti a notificare al gestore di rete con tre mesi di preavviso:

- la costituzione del raggruppamento con i nominativi dei partecipanti (locatari e affittuari), nonché il suo rappresentante;
- lo scioglimento di un raggruppamento;
- l'impiego di un sistema di accumulazione.

4.3.3 Misurazione energia impianti in comunità di autoconsumo

Il nuovo regolamento sul consumo proprio non prevede l'obbligo che i contatori dei partecipanti alla comunità di consumo siano gestiti dall'azienda elettrica.

Informiamo che la SES è comunque disponibile a continuare il servizio di gestione delle letture dei singoli impianti. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro servizio produttori indipendenti.

4.3.4 Controllo periodico impianti in comunità di consumo (OIBT art. 5)

L'azienda elettrica richiama il Rapporto di Sicurezza 6 mesi prima della scadenza del controllo periodico dell'impianto elettrico per ogni punto di misura ufficiale.

Per questa ragione, nel caso in cui la scelta del rappresentante della comunità di consumo è di gestire autonomamente con contatori privati i partecipanti al raggruppamento, esso diventa responsabile della sorveglianza e dell'esecuzione dei controlli periodici dei singoli impianti.

In questo caso il gestore di rete si limita ad inviare la richiesta del Rapporto di Sicurezza per il punto di misura principale e, non sapendo che tipo di impianti sono allacciati a valle, applica la periodicità più bassa.

4.4 Modifica del tipo di misurazione da diretto in rete a consumo proprio

Le modifiche sulla misurazione dell'energia immessa in rete da diretto in rete a consumo proprio o viceversa devono essere comunicate all'azienda elettrica per mezzo dell'avviso d'installazione almeno 1 mese prima della sua messa in opera.

4.5 Batteria di accumulo

4.5.1 Formulario per la certificazione di impianti produttori di energia “Pronovo”

Da quest’anno Pronovo richiede di riportare nella certificazione i dati riguardanti le batterie di accumulo. Per questa ragione, invitiamo i costruttori di impianti fotovoltaici ad utilizzare il nuovo formulario aggiornato sulle esigenze di Pronovo “Notifica impianto di produzione”, scaricabile dalla sezione “Installatori” del nostro sito web.

! Formulari compilati parzialmente, o senza gli allegati, verranno ritornati al mittente per essere completati.

Novità riferita ai dati tecnici della batteria di accumulo

Batteria di accumulo:	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quantità Batterie:	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modello Batteria:	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. serie Batteria:	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capacità nominale kWh:	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potenza massima nominale kW:	_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.5.2 Annuncio installazione nuove batterie di accumulo

L’installazione di nuove batterie di accumulo deve essere notificata per mezzo dell’avviso d’impianto.

Estratto avviso d’impianto, notifica utilizzatori

Potenza installata	Aumento	Diminuzione	Dettaglio potenza installata	(risc. / boiler / prod. freddo / diversi)
<input type="checkbox"/> Economia domestica	kW _____	_____	Riscaldamento	_____ kW
<input type="checkbox"/> Servizi comuni	kW _____	_____	(dettaglio aumento)	_____ kW
<input type="checkbox"/> Lavatrice/Asciugatrice	kW _____	_____	_____	_____ kW
<input type="checkbox"/> Imp. sollevamento	kW _____	_____	_____	_____ kW
<input type="checkbox"/> Sauna	kW _____	_____	Produzione freddo	_____ kW
<input type="checkbox"/> Riscaldamento	kW <u>0</u>	_____	Bollitore	Qtà _____ L _____ ore _____ kW
<input type="checkbox"/> Produzione freddo	kW <u>0</u>	_____		Qtà _____ L _____ ore _____ kW
<input type="checkbox"/> Bollitore	kW <u>0</u>	_____		Qtà _____ L _____ ore _____ kW
<input type="checkbox"/> Diversi	kW <u>0</u>	_____		Qtà _____ L _____ ore _____ kW
Potenza totale	kW <u>0</u>	<u>0</u>	Diversi	Batteria di accumulo _____ kW <u>5</u>

4.6 Dichiarazione di conformità secondo direttiva AES AR/IPE – CH 2014 e norma VDE AR N 4105

Il forte incremento di impianti produttori di energia decentrati potrebbe mettere a rischio la stabilità della rete di interconnessione europea, in particolar modo per quel che riguarda la configurazione dei limiti in frequenza. L’ECom esige che tutti gli IPE rispondano alle raccomandazioni emanate dall’Associazione delle Aziende Svizzere AES (AR/IPE-CH 2014), nonché alla norma VDE AR N 4105.

A questo proposito, vi invitiamo a scaricare e a utilizzare da subito la nuova versione del formulario “Notifica impianto di produzione” disponibile nella sezione “Installatori” del nostro sito web, dove tra i vari dati tecnici da compilare troverete una sezione che comprende la dichiarazione da parte del costruttore sul tipo di norma applicata in riferimento al tema descritto.

Il modulo dovrà essere inoltrato all’azienda elettrica prima della messa in servizio dell’impianto.



Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
Piazza Grande 5, CH-6600 Locarno

